



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 187/15 S.N.

Roma, 23 febbraio 2015

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Preg.mo Direttore, V. Prefetto Tommaso Ricciardi
00184 ROMA

OGGETTO: Permessi sindacali per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione. E' necessario chiarire le idee di qualcuno!

SEGUITO

Gent.mo Direttore,

con lettera del 24.11.2014, recante prot. 1141/14 S.N. e pari oggetto della presente (ALLEGATO NR. 1), indirizzata al Suo Ufficio, la Segreteria Nazionale del COISP ha ricordato i contenuti della circolare, a Sua firma, del 29.8.2014 recante Prot. 002805/2014 e Classifica 557/RS/01/41 (ALLEGATO NR. 2), in particolare il richiamo all'art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, ove è stabilito che per la partecipazione a ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'Amministrazione, poteva avvalersi dei permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del DPR 164/2002 un solo rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale, nonché la precisazione che *“gli eventuali ulteriori componenti delle delegazioni sindacali, che come noto possono essere composte complessivamente da un massimo di tre rappresentanti, potranno partecipare avvalendosi dei permessi sindacali computabili nel monte ore annuo a carico di ciascuna organizzazione sindacale, la cui disciplina rimane invariata”*.

Il COISP ha quindi puntualizzato che essendo stato ribadito, correttamente, che le delegazioni sindacali possono essere composte complessivamente da un massimo di tre Rappresentanti, e che nel citato limite gli eventuali “ulteriori partecipanti oltre quello cui ricade il permesso sindacale ai sensi del citato art. 32 comma 4”, dovranno avvalersi dei permessi sindacali computabili nel monte ore delle OO.SS., ne consegue – come è sempre stato – che citati “ulteriori partecipanti oltre quello cui ricade il permesso sindacale ai sensi del citato art. 32 comma 4” possano prendere parte alla riunione anche se non in permesso sindacale a carico delle OO.SS. ma liberi dal servizio nell'orario della riunione in argomento.

Al Suo Ufficio ho chiesto di voler confermare tale interpretazione (non ve ne potrebbe essere una diversa, peraltro!).

La Segreteria Nazionale del COISP proseguiva quindi il proprio intervento specificando di ritenere che alle citate riunioni tra Amministrazione ed OO.SS. vi possa partecipare (ed anche qui chiedeva conferma al Suo Ufficio) altro dirigente sindacale convocato ex art. 32, comma 4, del menzionato DPR, in altra diversa riunione seppur la stessa sia stata convocata nella medesima giornata. Ciò in considerazione del fatto che lo stesso, al momento della prima riunione, è da ritenersi senz'altro libero dal servizio.

Proprio a riguardo di tale ultima situazione veniva chiesto al Suo Ufficio di intervenire urgentemente nei confronti del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Genova il quale aveva deciso autonomamente di pensarla in maniera diversa, con il chiaro intento di limitare le prerogative sindacali.

Ciò premesso, Preg.mo Direttore, doveva essere di tutta evidenza al Suo Ufficio, e non solo perché gli era stato sottolineato, il fatto che la questione segnalata esigeva una immediata trattazione e risoluzione poche righe di intervento erano sufficienti e non avrebbero comportato altro che 10 minuti di tempo.

Invece sono trascorsi ben 3 mesi e, anche stavolta, il silenzio assoluto!

Chiaramente, nel frattempo che il Suo Ufficiomedita, altri Dirigenti di Uffici periferici mostrano la loro vivacità contro il Sindacato e contro le norme che regolano le c.d. *relazioni sindacali*.

È la volta infatti del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Cuneo (sarà un caso che i funzionari più "ingegnosi" appartengono a tale specialità?) il quale, come si evince dall'unita lettera della nostra Segreteria Provinciale di Cuneo (ALLEGATO NR. 3), ha ritenuto stupirci negando ad un Rappresentante sindacale del COISP di prendere la parola nel corso di una riunione di verifica e confronto (ex artt. 5 e 19 ANQ) e finanche di figurare nel relativo verbale, in quanto vi partecipava libero dal servizio in aggiunta al componente COISP convocato ex art. 32, co. 4, DPR 164/2002.

Adesso, se anche tale altra vergognosa interpretazione delle norme non riesce a smuovere il Suo Ufficio dal torpore che sovente lo caratterizza, ritengo che la strada da percorrere sia esclusivamente quella della denuncia all'A.G. competente! E vorrò proprio vedere se troveremo un giudice così ottuso da darci torto!!

Tutto ciò premesso, La prego, Gent.mo Direttore, di voler urgentemente inviare una circolare a tutti i Dirigenti degli Uffici centrali e periferici di questa Polizia di Stato, **compresi i vari fenomeni e scienziati**, con la quale si chiarisca che:

- In applicazione all'art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, per la partecipazione a ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, può avvalersi dei permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del DPR 164/2002 un solo Rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale;
- Alle riunioni sindacali, tenute su convocazione dell'amministrazione, possono partecipare "ulteriori componenti delle delegazioni sindacali oltre quello in permesso sindacale su convocazione dell'Amministrazione", fino a complessivi tre Rappresentanti per sigla sindacale;
- Gli "ulteriori componenti delle delegazioni sindacale oltre quello in permesso sindacale su convocazione dell'Amministrazione" dovranno avvalersi dei permessi sindacali computabili nel monte ore annuo a carico di ciascuna Organizzazione Sindacale. Gli stessi potranno comunque partecipare alle riunioni sindacali, tenute su convocazione dell'Amministrazione, se al momento dello svolgimento delle stesse sono liberi dal servizio a qualunque titolo (quindi anche se sono convocati ex art. 32, comma 4, del DPR 164/2002, in diversa riunione sindacale ancorché dovrà svolgersi nella medesima giornata, ma ovviamente in altro orario o non ancora iniziata);
- Le OO.SS. non hanno alcun obbligo di dare un preavviso all'Amministrazione circa la presenza, alle riunioni, tenute su convocazione dell'Amministrazione, di "ulteriori componenti delle delegazioni sindacale oltre quello in permesso sindacale su convocazione dell'Amministrazione".

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, Le invio i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

Allegato nr. 1

COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1141/14 S.N.

Roma, 24 novembre 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

**OGGETTO: Permessi sindacali per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
È necessario chiarire le idee di qualcuno!**

Con circolare pari oggetto della presente, datata 29 agosto 2014 e recante Prot. 002805/2014 e Classifica 557/RS/01/41, nel trasmettere la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2014 del 20 agosto 2014 relativa alle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni come modificate dall'art. 7 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, codesto Ufficio ha richiamato in particolare l'art. 7, comma 1-bis, del citato decreto legge il quale stabilisce che per la partecipazione a ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, ad avvalersi dei permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del DPR 164/2002 poteva avvalersi un solo rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale.

Quindi ha precisato che *“gli eventuali ulteriori componenti delle delegazioni sindacale, che come noto possono essere composte complessivamente da un massimo di tre rappresentanti, potranno partecipare avvalendosi dei permessi sindacali computabili nel monte ore annuo a carico di ciascuna organizzazione sindacale, la cui disciplina rimane invariata”*.

Ciò stante, riguardo la citata norma e le stesse indicazioni di codesto Ufficio sono state registrate diversità di interpretazione da parte di alcuni dirigenti periferici che necessitano di ulteriori chiarimenti.

Nello specifico, essendo stato ribadito, correttamente, che le delegazioni sindacali possono essere composte complessivamente da un massimo di tre rappresentanti, e che nel citato limite gli eventuali “ulteriori partecipanti oltre quello cui ricade il permesso sindacale ai sensi del citato art. 32 comma 4”, dovranno avvalersi dei permessi sindacali computabili nel monte ore delle OO.SS., si ritiene (voglia codesto Ufficio confermarlo) che citati “ulteriori partecipanti oltre quello cui ricade il permesso sindacale ai sensi del citato art. 32 comma 4” possano prendere parte alla riunione anche se non in permesso sindacale a carico delle OO.SS. ma liberi dal servizio nell'orario della riunione in argomento.

Parimenti, contrariamente a quanto pensa il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Genova, si ritiene vi possa partecipare (ed anche qui si chiede conferma da codesto Ufficio) altro dirigente sindacale convocato ex art. 32, comma 4, del menzionato DPR, in altra diversa riunione seppur la stessa è stata convocata nella medesima giornata, in considerazione del fatto che lo stesso, al momento della prima riunione, è da ritenersi senz'altro libero dal servizio.

Proprio a riguardo di tale ultima situazione, si ritiene comunque opportuno riportarne gli avvenimenti così da consentire a codesto Ufficio, attraverso la loro piena conoscenza, di intervenire urgentemente (lo chiediamo espressamente!) presso il predetto funzionario, obbligandolo al rispetto delle norme che afferiscono le c.d. relazioni sindacali.

In data 16.10.14 il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Genova inviava alle OO.SS. della Polizia di Stato una convocazione scritta per il giorno 05.11.14 al fine di raggiungere l'eventuale intesa necessaria all'applicazione dell'istituto della reperibilità c.d. pattizia prevista dall'art. 18 ANQ.

Nel testo di detta nota, anche alla luce della richiesta fatta da alcune Segreterie Provinciali di condurre le trattative a tavoli separati, vi erano tre distinte convocazioni: alle ore 10:00 il *primo tavolo separato*, alle ore 11:15 il *secondo tavolo separato*, dove vi era anche la presenza del COISP ed alle ore 12:30 il *tavolo unitario* finale, tutto ovviamente nella stessa giornata.

Tralasciando qualsiasi polemica sull'opportunità di convocare tre tavoli per un argomento così delicato nello stesso giorno con le difficoltà di predisporre un documento di sintesi completo (peraltro d'obbligo per la discussione al tavolo finale) in pochi minuti dal termine del secondo incontro, cosa che comunque denotava una inaccettabile superficialità nel condurre le trattative sindacali da parte del menzionato funzionario, la nostra Segreteria Provinciale di Genova rispondeva alla nota del predetto comunicando il nome del proprio rappresentante che avrebbe preso parte alla prima convocazione delle ore 11:15 (*tavolo separato*) ed il nome, diverso dal primo, del proprio rappresentante che avrebbe preso parte alla seconda riunione delle ore 12:30 (*tavolo unitario* finale). Si trattava, difatti, di due distinte riunioni anche se convocate nella stessa giornata.

A tale comunicazione della Segreteria Provinciale COISP, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Genova rispondeva con una interpretazione degna d'attenzione: lo stesso non permetteva al COISP di partecipare alle due riunioni con due distinti rappresentanti, ma obbligava a segnalare un solo ed unico nominativo in quanto affermava che si trattava comunque di "*un'unica riunione con le modalità previste per i c.d. tavoli separati*".

Per il predetto la prima riunione con alcune OO.SS., la seconda con le rimanenti OO.SS. e la riunione finale erano un'unica riunione!

Orbene, a codesto Ufficio rivolgiamo tre richieste:

- la prima: fateci sapere dove ha studiato citato Dirigente così che evitiamo di mandarci i nostri figli;
- la seconda: spiegate al predetto Dirigente, in maniera il più semplice possibile, ciò che evidentemente non riesce a comprendere, o forse non vuole (!!), vale a dire il fatto che nel caso di specie il COISP ha partecipato a ben due riunioni distinte e che lui ha posto in essere una condotta antisindacale che dovrà guardarsi bene dal ripetere!!!!
- la terza: invitate detto Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Genova a sforzarsi maggiormente di adempiere in maniera corretta all'attività relativa alle relazioni tra Amministrazione e parte sindacale, visto che ad oggi sembra avere grosse difficoltà a tal riguardo.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



Genova 16 Ottobre 2014

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE

per la "Liguria"

Sezione di Genova

Prot. N° 9913 Rep. 110.A.7

Risposta alla nota del

Div. _____ Sec. _____ N°

Alle Segreterie Provinciali delle OO.SS.

SAP
 SILP per la CGIL
 SIULP
 SIAP
 FEDERAZIONE COISP
 UGL Polizia di Stato
 UIL Polizia
 CONSAP – Nuova Federazione Autonoma
GENOVA

c. per conoscenza:

Alla Questura – Ufficio di Gabinetto
 Affari Generali – Rapporti sindacali

GENOVA

Al Compartimento Polizia Stradale "Liguria"
GENOVA

**OGGETTO: A.N.Q. art. 18 – Contrattazione Reperibilità per il personale della Polizia Stradale in servizio presso la provincia di Genova
 Convocazione**

Al fine di procedere a quanto in oggetto indicato, codeste OO.SS. sono convocate come di seguito specificato, in considerazione delle richieste di trattative a tavoli separati:

- il giorno **05.11.2014** alle ore **10.00** presso gli uffici di questa Sezione Polizia Stradale, via Saluzzo 1, le Segreterie Provinciali delle OO.SS. **SAP, SIULP, UGL, CONSAP, UIL Polizia**
- il giorno **05.11.2014** alle ore **11.15** presso gli uffici di questa Sezione Polizia Stradale, via Saluzzo 1, le Segreterie Provinciali delle OO.SS. **SILP per la CGIL, SIAP, COISP**
- Lo stesso giorno alle ore **12.30** sempre presso gli Uffici di Via Saluzzo, si terrà la riunione conclusiva a tavolo congiunto con tutte le OO.SS., così come previsto dall'ANQ.

Si allega bozza del documento relativo alla proposta formulata dalla scrivente per l'applicazione della Reperibilità.

Al fine di consentire la formalizzazione delle convocazioni, si chiede a codeste Segreterie di comunicare, entro i termini previsti, i nominativi dei rappresentanti sindacali che interverranno all'incontro.

IL DIRIGENTE**1°Dir. Dott.ssa Alessandra BUCCI**

Oc
 Originale firmato agli atti



Genova 04 Novembre 2014

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE

per la "Liguria"

Sezione di Genova

Prot. N° 10537 Rep. 110/L7

Risposta alla nota del

Div. _____ Sec. _____ N°

Alla Segreteria Provinciale COISP

GENOVA

e, per conoscenza:

Alla Questura - Ufficio di Gabinetto
Affari Generali - Rapporti sindacali

GENOVA

**OGGETTO: A.N.Q. art. 18 - Contrattazione Reperibilità
Convocazione**

In riferimento alle note nr. 235/SP/14 e 236/SP/14 prodotte da codesta Segreteria Provinciale e datate entrambe 04.11.2014, si rappresenta che in data 05.11.2014 avrà luogo un'unica riunione, con le modalità previste per i c.d. "tavoli separati".

Pertanto ai sensi della vigente normativa (circolare ministeriale nr.557/RS/01/41/002805/2014 del 29.08.14) verrà convocato per ogni Organizzazione Sindacale, ex art.32 comma 4 del DPR 18.06.02, un solo rappresentante sindacale.

Per quanto sopra si chiede a codesta Segreteria Provinciale di voler comunicare il nominativo del partecipante.

IL DIRIGENTE

1°Dir. Dott.ssa Alessandra BUCCI

Oc
Originale firmato agli atti



Prot.: 002805/2014

Data Prot.: 29/08/2014

Classifica: 557/RS/01/41



002805/2014



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
 DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

OGGETTO: Permessi sindacali per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
- Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" SEDE
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

- | | |
|---|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA – UFFICI TERRITORIALI
DEL GOVERNO | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI | BOLZANO |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI | TRENTO |
| - AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura | AOSTA |

Si trasmette la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2014, datata 20 agosto 2014, relativa alle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni come modificate dall'art. 7 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014.

Al riguardo, in particolare, si richiama l'attenzione in ordine a quanto riportato *“solo per le Forze di polizia ad ordinamento civile ...”* per le quali, in sostituzione della riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, l'art. 7, comma 1-bis, del decreto legge citato stabilisce che per la partecipazione a ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può avvalersi dei permessi di cui all'art. 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Gli eventuali ulteriori componenti delle delegazioni sindacali, che come noto possono essere composte complessivamente da un massimo di tre rappresentanti, potranno partecipare avvalendosi dei permessi sindacali computabili nel monte ore annuo a carico di ciascuna organizzazione sindacale, la cui disciplina rimane invariata.

Si segnala, infine, che quanto sopra rappresentato decorre dal 1° settembre 2014.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Tommaso Ricciardi)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali Pubbliche Amministrazioni

Roma, 20 agosto 2014

CIRCOLARE n. 5/2014

Alle Amministrazioni Pubbliche

Alle Associazioni Sindacali

Oggetto: Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014.

1. Premessa

L'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, stabiliti a seconda dei rispettivi ordinamenti di settore mediante le procedure bilaterali tipizzate (procedimenti negoziali recepiti con decreti del Presidente della Repubblica e contratti collettivi nazionali), sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale non direttivo e non dirigente e personale direttivo e dirigente), in sostituzione della riduzione del 50 per cento, il comma 1-bis prevede che alle riunioni sindacali indette dall'amministrazione possa partecipare un solo rappresentante per associazione sindacale.

Limitatamente ai distacchi sindacali, la riduzione derivante dalla decurtazione del cinquanta per cento è operata con arrotondamento dell'eventuale frazione residua all'unità superiore. La decurtazione del 50 per cento non trova comunque applicazione qualora l'associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale.

La disciplina in esame rinvia alle procedure contrattuali e negoziali, proprie di ciascun ordinamento di settore, l'eventuale modifica della ripartizione, tra le associazioni sindacali, dei contingenti delle prerogative sindacali derivanti dall'esito della riduzione.

2. Ambito di applicazione e fonti di riferimento

Le riduzioni derivanti dall'applicazione del citato articolo 7, con la richiamata specificità prevista dal comma 1-bis, si applicano alle prerogative sindacali riconosciute al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico.

Le fonti normative e negoziali cui occorre fare riferimento, ai fini della individuazione delle vigenti prerogative sindacali oggetto della riduzione in questione, sono le seguenti:

personale contrattualizzato: CCNQ 7 agosto 1998 e successive modifiche.

- aree della Dirigenza: CCNQ 5 maggio 2014
- comparti per il personale: CCNQ 17 ottobre 2013

personale in regime pubblicistico:

- forze di polizia ad ordinamento civile: D.P.R. n. 164/2002;
- carriera diplomatica: D.P.R. n. 107/2006, D.M. 15 settembre 2010 ;
- carriera prefettizia: D.P.R. n. 105/2008, D.M. 6 agosto 2010 ;
- corpo dei Vigili del fuoco:
 - personale dirigente e direttivo: D.P.R. 7 maggio 2008;
 - personale non direttivo e non dirigente: D.P.R. 7 maggio 2008.

3. Distacchi sindacali

(CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2,3,6 e Tavole allegate - CCNQ 17 ottobre 2013, artt. 2,3,6 e Tavole allegate - D.P.R. n. 107/2006, art. 9; D.M. 15 settembre 2010, art. 1 - D.P.R. n. 105/2008, art. 12; D.M. 6 agosto 2010, art. 1).

In base alla disciplina in esame, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti alle singole associazioni sindacali rappresentative, con esclusione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale non direttivo e non dirigente e personale direttivo e dirigente), e già attribuiti dalle rispettive disposizioni negoziali (si vedano le tavole allegate ai CCNQ) e di recepimento (si vedano i decreti ministeriali di ripartizione) vigenti è ridotto del cinquanta per cento a decorrere dal 1° settembre 2014.

Per ciascuna associazione sindacale la riduzione è operata con arrotondamento dell'eventuale frazione residua all'unità superiore. La riduzione non si applica nell'ipotesi di attribuzione all'associazione sindacale di un solo distacco.

Il contingente complessivo dei distacchi, rideterminato in virtù della riduzione del cinquanta per cento, potrà essere nuovamente ripartito tra le associazioni sindacali con le relative procedure contrattuali e negoziali. In tale ambito, sarà possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

Pertanto, entro la data del 31 agosto 2014 tutte le associazioni sindacali rappresentative dovranno comunicare alle amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti. Le amministrazioni provvederanno poi a comunicare - secondo le consuete modalità previste dai rispettivi ordinamenti - al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri la revoca dei distacchi, al fine di consentire nell'anno corrente la verifica a consuntivo del rispetto dei contingenti complessivi derivanti dalla riduzione ed attribuiti a ciascuna associazione sindacale. Di conseguenza, la revoca non è necessaria se, al momento dell'attivazione del distacco sindacale, è stato già previsto il termine del 31 agosto 2014.

Il rientro nelle amministrazioni dei dirigenti sindacali oggetto dell'atto di revoca avverrà nel rispetto dell'articolo 18 del CCNQ 7 agosto 1998, nonché delle altre disposizioni di tutela dei dirigenti sindacali previste dagli ordinamenti di settore per il personale in regime di diritto pubblico.

4. Distacchi da permessi utilizzati in forma cumulata (solo per il personale in regime contrattualizzato)

(CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2, 4, 6 e Tavole allegate - CCNQ 17 ottobre 2013, artt. 2,4,6 e Tavole allegate).

Per tali prerogative sindacali si applicano, in via transitoria e fino all'esito delle eventuali procedure di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, gli stessi principi enunciati per i distacchi sindacali. Pertanto, il numero dei distacchi cumulati, richiesti dalle associazioni sindacali rappresentative e conseguentemente calcolati dall'ARAN e dalla stessa comunicate ed indicate nelle apposite tabelle, deve essere ridotto del cinquanta per cento. Come previsto in via generale, la riduzione è operata con arrotondamento dell'eventuale frazione residua all'unità superiore e non si applica nell'ipotesi di attribuzione di un solo distacco.

Analogamente ai distacchi sindacali, anche per i distacchi cumulati entro la data del 31 agosto 2014 tutte le associazioni sindacali dovranno procedere alla revoca dei distacchi cumulati non più spettanti. Di conseguenza la revoca non è necessaria se, al momento dell'attivazione del distacco sindacale, è stato già previsto il termine del 31 agosto 2014.

5. Rientro nell'amministrazione dei dirigenti sindacali

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del CCNQ 7 agosto 1998, "I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione", pertanto vanno considerati anche con riguardo alla conservazione del posto nella dotazione organica della singola amministrazione. Ai dirigenti sindacali che rientrano in servizio al termine del distacco si applicano le previsioni di cui all'articolo 18 del predetto CCNQ 7 agosto 1998 e, in particolare, i commi 1, 2 e 3 che si riportano di seguito di seguito:

“1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito – con precedenza rispetto agli altri richiedenti – in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.

2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.”.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulla disposizione del comma 1 dell'articolo 18, che introduce un criterio di priorità nei processi di mobilità, anche intercompartimentale. La suddetta disposizione si aggiunge alla disciplina vigente in materia di mobilità e va applicata nel rispetto dei principi ai quali si ispira questa disciplina, con particolare riferimento ai requisiti e alle competenze professionali richiesti per il trasferimento.

Per il personale in regime di diritto pubblico (carriera diplomatica e carriera prefettizia) si rinvia alle analoghe disposizioni previste dagli ordinamenti di settore.

6. Permessi sindacali retribuiti

(CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2, 4 e 6 - CCNQ 17 ottobre 2013, artt. 2,4,6 - D.P.R. n. 107/2006, art. 10 - D.P.R. n. 105/2008, art. 13).

La riduzione del cinquanta per cento prevista dal decreto-legge in esame si applica anche al monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti concessi dall'amministrazione di appartenenza ai dirigenti delle associazioni sindacali per l'espletamento del proprio mandato.

Nell'anno corrente, la riduzione del contingente dei permessi sindacali spettanti alle associazioni sindacali rappresentative deve essere effettuata secondo il metodo del calcolo pro-rata, pertanto dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2014 il contingente spetta in misura piena, mentre il contingente relativo al periodo intercorrente tra il 1° settembre 2014 ed il 31 dicembre 2014 deve essere ridotto nella misura del 50 per cento.

Per le aree della Dirigenza contrattualizzata, il medesimo metodo del calcolo pro-rata, deve essere effettuato considerando il CCNQ sottoscritto in data 5 maggio 2014.

Fino alla data del 31 agosto 2014 l'amministrazione è tenuta a concedere i menzionati permessi sindacali, qualora siano ancora disponibili in base al calcolo del monte ore spettante per

l'anno in corso. Ne consegue che a decorrere dal 1° settembre 2014, qualora in seguito alla riduzione ed alla rideterminazione del contingente le associazioni sindacali abbiano esaurito il relativo contingente a disposizione, le medesime non potranno più essere autorizzate alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

7. Modalità applicative per specifiche categorie di personale

Solo per il personale in regime contrattualizzato si evidenziano le modalità di applicazione dei seguenti istituti:

a) **Permessi sindacali per le RSU** La riduzione disposta dalla norma in esame non si applica ai permessi sindacali attribuiti alle RSU, previsti dagli articoli 2 e 4 del CCNQ del 17 ottobre 2013.

Per il personale delle aree della Dirigenza si richiama la previsione dell'art. 9, comma 5 del CCNQ sottoscritto il 5 maggio 2014.

b) **Permessi sindacali retribuiti per le riunioni di organismi direttivi statuari** (CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2,5,6 e Tavole allegate - CCNQ 17 ottobre 2013, artt. 2,5,6 e Tavole allegate).

Il contingente complessivo dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari, nazionali, regionali, provinciali e territoriali spettanti alle singole Associazioni sindacali rappresentative attribuiti dalle disposizioni contrattuali vigenti è ridotto del 50 per cento a decorrere dal 1° settembre 2014.

In virtù della riduzione del 50 per cento, il contingente complessivo dei predetti permessi sindacali viene rideterminato e potrà essere nuovamente ripartito tra le associazioni sindacali con le relative procedure contrattuali.

Per l'anno corrente, alla rideterminazione del contingente dei permessi sindacali in questione secondo il metodo del calcolo del pro-rata provvede direttamente il Dipartimento della Funzione pubblica a decorrere dalla data del 1° settembre 2014, apportando le conseguenti modifiche nella banca dati GEDAP operativa sulla piattaforma digitale PERLAPA.

Pertanto, fino alla data del 31 agosto 2014 l'amministrazione è tenuta ad autorizzare le richieste dei menzionati permessi sindacali qualora il contingente disponibile per l'anno in corso non sia stato ancora saturato. A decorrere dal 1 settembre 2014, qualora in seguito alla riduzione ed alla rideterminazione il relativo contingente a disposizione delle associazioni sindacali sia esaurito, le medesime non potranno più essere autorizzate alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

Solo per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si evidenziano le modalità di l'applicazione dei seguenti istituti:

a) **Permessi sindacali su convocazione dell'amministrazione** (D.P.R. 164/2002 art. 32, comma 4 - DD.P.R 7 maggio 2008 art. 40, comma 4 - DPR 7 maggio 2008, art. 23, comma 4)

Il comma 1-bis dell'articolo 7 del decreto-legge n. 90 del 2014, stabilisce che le riduzioni del 50 per cento di cui al comma 1 non si applicano alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale non direttivo e non dirigente e direttivo e dirigente). Per esse, invece, è prevista la possibilità di utilizzare: per le Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i permessi di cui all'articolo 40,

comma 4, per il personale non direttivo e non dirigente e di cui all'articolo 23, comma 4, per il personale direttivo e dirigente dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, solo nei confronti di un rappresentante per ciascuna associazione sindacale rappresentativa.

Pertanto, se alle predette riunioni partecipa più di un rappresentante per ciascuna sigla sindacale i relativi permessi per consentire la presenza di detti rappresentanti devono essere computati nel monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti di cui al comma 2 dei citati articoli a carico di ciascuna associazione sindacale.

8. Altre prerogative sindacali


La riduzione prevista dal decreto-legge in esame non si applica alle aspettative sindacali non retribuite, ai permessi non retribuiti e ai permessi per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione per il solo personale della carriera diplomatica, carriera prefettizia, in quanto per essi non è previsto alcun contingente.

9. Modalità di recupero delle prerogative non spettanti

Nel caso in cui le associazioni sindacali abbiano comunque utilizzato prerogative sindacali in misura superiore a quelle loro spettanti nell'anno si provvederà secondo le ordinarie previsioni contrattuali e negoziali. Di conseguenza, ove le medesime organizzazioni non restituiscano il corrispettivo economico delle ore fruite e non spettanti, l'amministrazione compenserà l'eccedenza nell'anno successivo, detraendo dal relativo monte-ore di spettanza delle singole associazioni sindacali il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente fino al completo recupero.

Per le eventuali ore residue non recuperate per saturazione del monte-ore complessivo, l'amministrazione procederà al recupero per equivalente.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione





Segreteria Provinciale di Cuneo

Piazza Torino, 5 - 12100 Cuneo

tel. +39 3313738389

fax +39 0171443583

cuneo@coisp.it - www.coisp.it

Allegato nr. 3

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 09/2015 S.P. CN

Cuneo, 20.02.2015

**AL SIGNOR DIRIGENTE
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
TORINO**

per quanto competenza

**ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.
ROMA**

**ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.S.P.
TORINO**

Oggetto: Composizione della delegazione sindacale per la partecipazione a riunioni su convocazione dell'Amministrazione.

Egregio Signor Dirigente,

Con circolare datata 29 agosto 2014 recante Protocollo 002805/2014 e Classifica 557/RS/01/41, nel trasmettere la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2014 del 20 agosto 2014 relativa alle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, come modificate dall'art. 7 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per le Relazioni Sindacali ha richiamato in particolare l'art. 7 comma 1-bis del citato decreto legge, il quale stabilisce che per la partecipazione a ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può avvalersi dei permessi di cui all'articolo 32 comma 4 del DPR 164/2002.

È stato quindi precisato che “gli eventuali ulteriori componenti delle delegazioni sindacali, che come noto possono essere composte complessivamente da un massimo di tre rappresentanti, potranno partecipare avvalendosi dei permessi sindacali computabili nel monte ore annuo a carico di ciascuna organizzazione sindacale, la cui disciplina rimane invariata”.

Nello specifico, essendo stato correttamente ribadito che le delegazioni sindacali possono essere composte complessivamente da un massimo di tre rappresentanti, e che nel citato limite gli eventuali “ulteriori partecipanti oltre quello cui ricade il permesso sindacale ai sensi del citato art. 32 comma 4”, devono avvalersi dei permessi sindacali computabili nel monte ore delle OO.SS., è lapalissiano che i citati “ulteriori partecipanti” possano prendere parte alla riunione anche se non in permesso sindacale a carico delle OO.SS., ma liberi dal servizio nell'orario dell'incontro in argomento.

La norma è chiara, l'Amministrazione convoca un partecipante per sindacato, ognuno dei quali può prendere parte alla riunione con altri due propri rappresentanti, che siano essi in permesso sindacale o liberi dal servizio, all'inizio della riunione si prenderà poi atto della composizione delle varie delegazioni dandone menzione nel verbale.



Segreteria Provinciale di Cuneo
Piazza Torino, 5 - 12100 Cuneo
tel. +39 3313738389
fax +39 0171443583
cuneo@coisp.it - www.coisp.it

Allegato nr. 3

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Evidentemente, nel tragitto tra Roma e Cuneo, la citata norma ha perso la sua chiarezza, come testimonia il fatto di seguito riportato.

In data 29 gennaio scorso si è tenuta, presso la Sezione di Polizia Stradale di Cuneo, la Verifica sull'attuazione degli Accordi Decentrati e il Confronto Semestrale relativi al secondo semestre del 2014. Nell'occasione la delegazione del Co.I.S.P. era composta da due rappresentanti, uno convocato ai sensi dell'art. 32 comma 4 del DPR 164/2002 e l'altro libero dal servizio, più precisamente in congedo straordinario per causa di servizio.

Durante la riunione il Dirigente della Sezione di Cuneo, asserendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla sua partecipazione, ha preteso che il nostro delegato libero dal servizio non solo non comparisse nel verbale, ma che addirittura non prendesse la parola, poiché solo il rappresentante "convocato ufficialmente" era titolato a farlo, "permettendogli" soltanto di presenziare all'incontro come un semplice spettatore.

Dato che in tanti anni di attività sindacale e di partecipazioni a tavoli di confronto non ci è mai capitata una cosa del genere, vorremmo sapere dalla S.V. quali siano le norme di riferimento da cui provengono le informazioni, della sola Specialità della Polizia Stradale, riguardanti la composizione delle delegazioni sindacali e del loro diritto di parola, in modo che anche noi possiamo trarne insegnamento.

Ma, soprattutto, la domanda che le rivolgiamo, essendo la S.V. il titolare della Contrattazione Decentrata di parte pubblica, mentre il Dirigente della Sezione è soltanto un suo delegato, se condivide questo scorretto modo di adempiere all'attività relativa alle relazioni tra Amministrazione e parte Sindacale.

In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

La Segreteria Provinciale Co.I.S.P. di Cuneo